



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 143 del 04/11/2011

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ROBERTO OLLARI NEL GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMNETO DELLA SENTENZA N. 125 DEL T.A.R. SUL RICORSO N. 101/2010 R.G. PROPOSTO DALLA DITTA LAMPOGAS SRL.

L'anno **duemilaundici**, il giorno **quattro** del mese di **novembre** alle ore **12:00**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Maria Giovanna Gambazza** la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Sindaco	Presente
CONCARI LUCA	Vice Sindaco	Presente
CAROSINO STEFANO	Assessore	Presente
CATELLI GIAN LUCA	Assessore	Assente
BURLA ANGELO	Assessore	Presente

Totale presenti: n. 4

Totale assenti : n. 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ROBERTO OLLARI NEL GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 125 DEL T.A.R. SUL RICORSO N. 101/2010 R.G. PROPOSTO DALLA DITTA LAMPOGAS SRL.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

-che con provvedimento prot. 15762 in data 15/12/2009 veniva rilasciata l'autorizzazione ex art. 1, 2° comma, del D.lgs 32/1998 in capo alla ditta SIRON S.r.l. di Faenza per la “variazione del numero di carburanti erogati con l'aggiunta del gpl” presso l'impianto di distribuzione carburanti posto in Busseto in Via Consolatico Superiore 89/A, di proprietà della stessa SIRON;

-che con nota prot. n. 1693 in data 04/02/2010, a seguito della avvenuta acquisizione del parere degli enti interessati (ARPA - Azienda U.S.L. – Comando Provinciale VV.F. – ecc.), veniva comunicato alla ditta SIRON S.r.l. il nulla-osta per la realizzazione dei lavori di modifica dell'impianto di distribuzione carburanti, in conformità alla denuncia di inizio attività presentata in data 08/07/2009 al n. 9003 di prot., asseverata dal geom. Omero Casali di Faenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni formulate dagli enti preposti (ARPA, Azienda USL, Comando Provinciale VV.F., ecc.);

-che in data 30/04/2010 al n. 5541 di prot. è pervenuto al Comune copia del ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Parma - dalla ditta Lampogas S.p.A. “per annullamento, previa sospensione” dell'autorizzazione 15 febbraio 2009 prot. n. 15762 all'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di G.P.L. nonché per accertamento dell'inesistenza dei presupposti della denuncia di inizio attività (d.i.a.) 8 luglio 2009 n. 105/2009 presentata da SIRON;

-che l'Amministrazione Comunale ha deciso di non costituirsi e che con lettera in data 21/05/2010 prot. n. 6416 ha presentato al Tribunale Amministrativo Regionale memoria in ordine al procedimento impugnato;

-che il T.A.R. per l'Emilia Romana – Sezione di Parma - con ordinanza emessa in data 8 giugno 2010 – N. 108/2010 Reg. Ord. Sosp. – N. 00101/2010 Reg. Ric., ha disposto di accogliere la domanda di sospensione avanzata dalla ditta Lampogas S.p.A., incaricando l'Amministrazione di dare esecuzione dell'ordinanza stessa;

-che con provvedimento, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal T.A.R.– Sezione di Parma - è stato disposto:

1. di sospendere l'autorizzazione ex art. 1, 2° comma, del D.lgs 32/1998, con provvedimento in data 15/12/2009 (e non in data 15/02/2009) al n. 15762 di prot., in capo alla ditta SIRON S.r.l. di Faenza, con la quale veniva rilasciata l'autorizzazione per la “variazione del numero di carburanti erogati con l'aggiunta del gpl” presso l'impianto di distribuzione carburanti posto in Busseto in Via Consolatico Superiore 89/A, di proprietà della stessa SIRON;
2. di sospendere l'efficacia della denuncia di inizio attività (D.I.A.) presentata in data 08/07/2009 al n. 9003 di prot. (Pratica edilizia n. 105/2009) dalla SIRON S.r.l. di Faenza e del successivo nulla-osta emesso in data 04/02/2010 al n. 1693 di prot. dal Responsabile dell'Area 4 - Territorio e sviluppo produttivo - Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive, con cui venivano assentiti i lavori di ristrutturazione e modifica dell'impianto di distribuzione carburanti della ditta SIRON, connessi con la variazione del numero di carburanti erogati con l'aggiunta di gpl di cui sopra;

ATTESO che il T.A.R. dell'Emilia Romagna Sezione di Parma con sentenza n. 125 del 10.05.2011, depositata in data 13.05.2011, ha accolto il ricorso proposto dalla ditta Lampogas spa disponendo l'annullamento dei provvedimenti amministrativi con i quali la ditta Siron srl veniva autorizzata all'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di G.P.L.;

CONSIDERATO che la ditta Siron srl :

- con nota in data 09.06.2011, acquisita al n. 7247 di protocollo in data 14.06.2011, a firma del proprio legale Avv. Lorenzo Valmigli, ha formulato richiesta di risarcimento danni nei confronti di questo Comune in quanto la stessa, avendo già realizzato gran parte dell'impianto, in virtù degli atti amministrativi che sono stati dichiarati illegittimi dal T.A.R., ha sostenuto ingenti spese per scavi, impianti, tubazioni, serbatoio e altri macchinari, nonché per lo spostamento delle fognature e del magazzino;
- ha proposto appello al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del T.A.R. Sezione di Parma - n. 125 del 10.05.2011 con ricorso in data 13.10.2011, qui notificato in data 03.11.2011 –prot. 13251;

RILEVATO che ricorrono i presupposti per la costituzione in giudizio avanti al Consiglio di Stato al fine di dimostrare la legittimità dell'operato di questa amministrazione nel procedimento relativo all'autorizzazione comunale rilasciata alla Ditta Siron spa per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di G.P.L.;

ATTESO

- che si rende pertanto necessaria l'assistenza legale da parte di persona abilitata all'esercizio della professione forense e munita di delega;
- che l'avv. Roberto Ollari, con studio in Parma, B.go Zaccagni n.1, legale di fiducia dell'Ente, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare il conferimento del mandato relativo alla difesa di questo Comune nel ricorso summenzionato;
- che per tale incarico si prevede una spesa presunta di € 7.100,00 comprensiva di iva ed oneri riflessi;

RITENUTO di apportare al Piano Esecutivo di gestione per l'anno in corso, approvato con propria deliberazione n. 30 del 18.03.2011, e successive modificazioni, le variazioni di cui all'allegato prospetto, al fine di integrare il capitolo relativo alle spese legali;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica favorevole da parte del Responsabile dell'Area 4 (Territorio Sviluppo Produttivo), Geom. Gilberto Testa;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità contabile favorevole da parte del Responsabile dell'Area 2 (Servizi Finanziari), dott.ssa Elena Stellati;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

D E L I B E R A

DI COSTITUIRSI in giudizio avanti al Consiglio di Stato, a margine del ricorso presentato dalla ditta Siron srl in data 13.10.2011, per l'accoglimento dell'appello da questa proposto contro la sentenza n. 125 del T.A.R., per l'Emilia Romana – Sezione di Parma depositata in data 10.5.2011 di accoglimento del ricorso n. 101/2010 R.G. proposto dalla ditta Lampogas srl ,

DI AFFIDARE all' avv. Roberto Ollari, con studio professionale in Parma, B.go Zaccagni n.1, incarico professionale per la rappresentanza, difesa ed assistenza del Comune nel giudizio avanti al Consiglio di Stato, in qualità di resistente nel ricorso in appello proposto da Siron S.p.a. per l'annullamento della sentenza n. 125/2011 del Tar Emilia Romagna-Sezione distaccata di Parma depositata in data 10.05.2011;

DI APPORTARE al Piano Esecutivo di gestione per l'anno in corso le variazioni di cui all'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE il Sindaco per tutti gli adempimenti necessari conseguenti;

DI DARE ATTO che la spesa presunta di € 7.100,00 comprensiva di iva ed oneri riflessi verrà regolarmente impegnata con determinazione del responsabile del servizio a valere sui fondi dell'intervento

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Ravecchi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi;
- è stata comunicata in data odierna, mediante lettera prot. n 13837 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/00.

Busseto, li 18/11/2011

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Ravecchi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Busseto 18/11/2011

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.)
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art.32, c.1 Legge 18/06/2009, n.69), quindici giorni consecutivi dal 18/11/2011 al 03/12/2011, senza reclami.
- è diventata esecutiva il giorno 29/11/2011, ai sensi dell'art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.

Busseto, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi